



COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta aperta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “I.M.U.” ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno **ventitre** del mese di **aprile** presso la sala comunale si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Signor Walter Tosolini Sindaco del Comune.

E' presente il Sindaco, Signor Walter Tosolini nonché i signori Consiglieri:

			Presenti	Assenti
1	TOSOLINI	Walter	sì	
2	COMELLI	Fabio	sì	
3	MATTIUZZA	Fabrizio	sì	
4	TOMADA	Roberta	sì	
5	COMELLI	Domenico	sì	
6	GRASSI	Francesca	sì	
7	DOMENICONE	Katia	sì	
8	CUCIZ	Vinicio	sì	
9	BENEDETTI	Paolo	sì	
10	DI BETTA	Ivana	sì	
11	COMELLI	Paolo	sì	
12	GERVASI	Danilo	sì	
13	BERTOLLA	Paolo	sì	
		Totale n.	13	0

Assiste all'adunanza la Dott.ssa Avv. Caterina Pirrone Segretario Comunale.
Riconosciuta valida l'adunanza, la seduta è dichiarata aperta e si procede alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “I.M.U.” ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che gli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 hanno istituito l’Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che anticipa in via sperimentale l’applicazione della suddetta imposta a decorrere dall’anno 2012;

VISTO anche il D. Lgs dd. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni istitutivo dell’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili), per le parti applicabili in analogia con la nuova imposta;

VISTO il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni – artt. 52 e 59 di definizione della potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate tributarie, come riconfermata dall’art. 14 – comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011 e dall’art. 13 – comma 13 del D.L. 201/2011 e limitatamente alle disposizioni non abrogate da parte della suindicata normativa statale;

RITENUTO, in questa fase sperimentale del nuovo tributo, di dover procedere all’approvazione delle aliquote e detrazioni di imposta a valere per l’anno 2012, entro i termini previsti per l’approvazione del Bilancio di previsione e di rinviare l’adozione del regolamento comunale di disciplina dell’Imposta municipale propria, nella consapevolezza che alla disciplina nazionale del tributo saranno senz’altro apportate ulteriori modifiche ed integrazioni a breve termine con riferimento anche ad aspetti non secondari della disciplina giuridica IMU;

RILEVATO che tra le innovazioni apportate dal D.L.201/2011 viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente” comprese le pertinenze della stessa, intese come tali “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 13 - del D.L. 201/2011 – convertito dalla L. 214/2011:

comma 6 - l’aliquota di base dell’Imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

comma 7 - l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4 per cento, con possibilità di modifica della stessa, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

comma 8 – l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 – comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modifiche dalla L.n.133/1994, con possibilità di riduzione della stessa fino allo 0,1 per cento;

comma 9 – l’aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento a favore di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del Testo unico di

cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta su reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

comma 9 bis – (introdotto dall'art. 56 del D.L. n. 1/2012, in fase di conversione), l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori;

comma 10 – la detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è pari a 200 Euro rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell'imposta dovuta; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione per abitazione principale è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di 400 Euro.

La suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 8 – comma 4 – D.Lgs. n.504/92).

L'aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle unità immobiliari il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6-comma 3 bis – D.Lgs n. 504/92)

La stessa disciplina dell'abitazione principale può essere applicata anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 – comma 56, della legge n. 662/1996).

RICHIAMATO l'art. 3 – comma 1 – della L.R. 09.03.2012 n. 3 ai sensi del quale il termine di approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2012, è fissato, in via straordinaria, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge;

RITENUTO, pertanto di proporre al Consiglio Comunale, avuto riguardo all'art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per quanto esposto in premessa, applicare, per l'anno 2012, le seguenti aliquote/detrazioni dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):

DESCRIZIONE	ALIQUTA	DETRAZIONE
ALIQUTA ORDINARIA	0,92%	
Abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6, C/7)	0,4%	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%	

Fabbricati a qualsiasi altro uso adibiti	0,92%	
Aree fabbricabili	0,92%	
Terreni agricoli	esenti	

PRECISATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0.76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, art.13 comma 11.

RICHIAMATO l'art. 3 – comma 1 – della L.R. 09.03.2012 n. 3 ai sensi del quale il termine di approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2012, è fissato, in via straordinaria, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge;

UDITA l'illustrazione del Sindaco-Presidente, passa la parola all'assessore al bilancio.

Il consigliere Comelli Domenico, assessore al bilancio, si attiene a quanto indicato nella proposta relativamente alle aliquote fissate per l'anno 2012;

Chiede di intervenire il consigliere Gervasi Danilo per fare osservazioni sulle aliquote, premettendo quanto sia difficile la trattazione dell'argomento, anche alla luce delle difficoltà legislative e operative dell'applicazione dell'IMU, rilevando sulle proiezioni alcuni segnali, che seppur piccoli, l'amministrazione dal punto di vista politico ha voluto dare. Rileva l'aumento dell'aliquota principale rispetto a quella base dello Stato che è dell'0,76 %, e che l'amministrazione ha aumentato portandola a 0,92%, mentre apprezza che l'amministrazione abbia colto le sollecitazioni del gruppo di minoranza sull'aliquota dei fabbricati rurali riducendola dall'0,2% allo 0,1%. Ritiene che sarebbe stato bello dare un segnale alla popolazione, con la riduzione dell'aliquota sull'abitazione principale.

Interviene il consigliere Comelli Domenico precisando che, così come è stato fatto riducendo l'aliquota sui fabbricati rurali, sarebbe intenzione dell'Amministrazione, qualora possibile togliere del tutto tale imposizione. L'Amministrazione, infatti consapevole, della forte pressione fiscale che i cittadini stanno subendo, rispetto al passato ha abbassato del 15% tutte le aliquote TARSU, per venire incontro alla popolazione.

A questo punto il consigliere Gervasi Danilo dice che gli fa piacere e vigileranno su questo.

Il consigliere Di Betta Ivana prende la parola, premettendo che l'IMU arriva in un momento sociale difficile e pesante per i cittadini, e che, è in questo contesto che l'amministrazione dimostra le sue capacità, di limitare il più possibile la pressione fiscale e al contempo di far quadrare i conti dell'ente. La minoranza riteneva ed invita l'amministrazione ad operarsi per una informativa alla cittadinanza che è molto spaventata e non sa cosa fare, e chiarire alcuni aspetti, che potrebbero variare anche nel corso dell'anno, come sulle rate di pagamento e sulle aliquote.

Propone di fare un volantino, un'assemblea che potrebbe essere fatta insieme alla maggioranza. Precisa che, a fronte di quanto detto, e ricordando che questa amministrazione avrà soldi in meno, per un anno di imposte andata in prescrizione, la minoranza vigilerà sulle mosse della maggioranza, e su questo punto decidono di astenersi.

Il Sindaco-Presidente chiede al consigliere Di Betta Ivana se la sua è una dichiarazione di voto, il consigliere interpellato risponde di sì.

A questo punto chiede di parlare il consigliere Grassi Francesca, dice che l'informativa non è stata preparata per le continue modifiche sull'IMU, ma che il gruppo di maggioranza ha previsto per la seconda settimana di maggio degli incontri sul territorio con la cittadinanza, per dare delucidazioni sul bilancio e su alcuni aspetti peculiari dell'IMU.

Per dichiarazione di voto esprime voto favorevole.

Il Sindaco-Presidente prima di porre ai voti la proposta, vuole precisare che non è vero che siano andati in prescrizione un anno di imposte.

Senza altri interventi;

(Tutti gli interventi sopra descritti in modo sintetico sono acquisiti integralmente agli atti a mezzo registrazione fonografia della seduta)

Il Sindaco-Presidente dice di passare alla votazione;

- visto l'esito della votazione a scrutinio palese, espressa peralzata di mano che ottiene il seguente risultato: presenti n. 13, votanti n.13, favorevoli n.9 , contrari n. 0, astenuti n. 4 (consiglieri comunali Di Betta Ivana, Gervasi Danilo, Comelli Paolo, Bertolla Paolo);

DELIBERA

1) di dare atto che ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 è istituita l'Imposta Municipale Propria – IMU – in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014, con applicazione a regime dall'anno 2015. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire le seguenti aliquote/detrazioni a decorrere dall'01/01/2012:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
ALIQUOTA ORDINARIA	0,92%	
Abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6, C/7)	0,4%	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%	
Fabbricati a qualsiasi altro uso	0,92%	

adibiti		
Aree fabbricabili	0,92%	
Terreni agricoli	esenti	

3) di dare atto che la base imponibile dell'Imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 – commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs 30/12/1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22/12/2011. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1^o gennaio 2012;

4) di dare altresì atto che, per gli anni 2012 e 2013, la suindicata detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, di 200 Euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

5) di provvedere ad inviare nelle forme di legge, copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 – comma 15 del D.L.201/2011, nonché alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 18 – comma 35 – della L.R. n. 18/2011;

6) di rinviare per quanto non disciplinato dal presente atto alle disposizioni di legge richiamate in premessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l'urgenza;

- visto l'esito della votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato: presenti n. 13, votanti n.13, favorevoli n.9 , contrari n. 0, astenuti n. 4 (consiglieri comunali Di Betta Ivana, Gervasi Danilo, Comelli Paolo, Bertolla Paolo);

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e succ. modificazioni.

PARERE TECNICO (art. 49 del D.Lvo n. 267/00): Favorevole
Nimis, lì 16/04/2012

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria
Personale/Tributi
Duranti Graziana

UFFICIO RAGIONERIA

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile degli atti.
Nimis, lì 16/04/2012

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria
Personale/Tributi
Duranti Graziana

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Arch. Walter Tosolini

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Avv. Caterina Pirrone

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- è stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari;
- viene pubblicata all'Albo informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **27.04.2012** al **12.05.2012**.

L'IMPIEGATO DESIGNATO

Zaira Scuntaro

Nimis, lì **27.04.2012**

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI

Della L.R. n. 21/2003 e succ. mod.